

I preliminari

Proroga-Recesso-Caparra

I preliminari sono stati predisposti dai legali della Conad di Bologna del Bricca

L'Avv. Campiani ricorda che predispose una bozza di preliminare, ma sulla base di quello della Conad.

La proroga della scadenza dei preliminari

É un atto evidentemente richiesto dalla Cedof

Noi avevamo tutto l'interesse a

definire quanto prima l'assetto societario, avvicinandosi la fine dell'anno e quindi la necessità

di sistemare il bilancio che sarebbe poi stato visionato dal garante.

Se ci fosse stata mala fede da parte di Valli Umbre, quale occasione migliore di impedire la proroga e di entrare comunque in possesso della caparra, con il diritto per di più, al risarcimento del danno?

Una richiesta di proroga inoltre, da chiunque proposta, manifesta **UNA VOLONTÀ DI ANDARE AVANTI**, di concludere un contratto e non di recedere.

Se il Bricca avesse voluto **“definire la contabilità del miliardo”** sarebbe bastato lasciare scadere alle rispettive scadenze i due preliminari.

Alla data delle proroghe erano già uscite le graduatorie, che in quel momento rappresentavano una sicurezza circa l'ottenimento della Concessione. Quindi le proroghe non furono richieste come dichiarato dal Bricca perché mancava la Concessione.

La proroga nasce evidentemente dall'interesse Cedof nel momento in cui sono già avviate **le trattative per la partecipazione a Protagon, leggi Umbria Tv.**

È EVIDENTE FIN D'ALLORA L'INTENZIONE DEL BRICCA DI TENERE IN SOSPESO QUELL'INVESTIMENTO, E CONTEMPORANEAMENTE PORTARE AVANTI LA TRATTATIVA PROTAGON-UMBRIA TV

Il recesso di gennaio 1993

La possibilità di recesso fu imposta dal Bricca quando stava andando in porto la trattativa con Umbria Tv.

La lettera del 31 gennaio che introduce il recesso è un documento tutto contrario all'interesse di Reteumbria per i seguenti motivi:

- 1. non definisce la posizione della Cedof, rinviando la decisione ultima, anche se ne manifesta l'orientamento e noi più che di soldi avevamo bisogno di certezze di assetto per ottenere la Concessione*
- 2. introduce il diritto di recesso, indispensabile per trasformare la caparra da confirmatoria a penitenziale.*
- 3. introduce il concetto della caparra penitenziale a tutto danno di Reteumbria,*

QUINDI QUESTO È UN DOCUMENTO INDISPENSABILE ALLA CEDOF PER DEFINIRE LA PARTECIPAZIONE A PROTAGON-UMBRIA TV, IN QUANTO GARANTISCE LA NUOVA SOCIETÀ CHE NON CI SARANNO INCOMPATIBILITÀ FUTURE DI ORDINE GIURIDICO ALLA ACQUISIZIONE DI UMBRIA TV.

Caparra confirmatoria e caparra penitenziale

Per quanto riguarda infatti la differenza tra i due istituti giuridici, occorre fare il confronto delle convenienze delle parti, leggendo il codice civile:

nella caparra confirmatoria - art. 1385 c.c

- 1. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (la Cedof), l'altra (Reteumbria) può recedere dal contratto, ritenendo la caparra.*
- 2. Ma se inadempiente è invece la parte che ha ricevuto la caparra (cioè Reteumbria), l'altra (la Cedof) può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.*

quindi è chiaro che la versione originale dei preliminari
ERA A TUTTO VANTAGGIO DELLA CEDOF

Il che dimostra due cose:

1. *che la Cedof ci teneva, eccome!!*, alla partecipazione Tv
2. *e che i preliminari li ha predisposti la Cedof e non l'Avv. Campiani*

E allora alla domanda che il Presidente ha posto all'Avv. Campiani nell'udienza del 13 marzo 1997, a pag. 70:

PRESIDENTE. Ma che senso ha porre come caparra confirmatoria, per un eventuale recesso, una somma che equivale all'intero prezzo?

La mia risposta è "...cui prodest scelus, Is fecit".

LA CEDOF VOLEVA EVIDENTEMENTE GARANTIRSI LA PARTECIPAZIONE IMPONENDO IL PREZZO PIÙ ALTO POSSIBILE NON PER UNA PROPRIA INADEMPIENZA, OVVIAMENTE, MA PER UNA INADEMPIENZA EVENTUALE DI RETEUMBRIA, CHE SAREBBE COSTATA IL DOPPIO.

Perché a quel tempo la Cedof non nutriva alcun dubbio sulla partecipazione.

Questo conferma, appunto, che il documento è stato steso dalla Cedof, e che l'Avv. Campiani non Vi ha avuto alcuna parte.

.....
C'è però un terzo comma dell'art. 1385

3. *Se però la parte che non è inadempiente (Reteumbria) preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1453), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.*

E l'art. 1453 recita così:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni (la Cedof), l'altro (Reteumbria) può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Ora, dal momento in cui la Cedof aveva scelto Umbria Tv, il vero rischio che correva non era tanto il risarcimento del danno, (anche quello naturalmente), ma soprattutto l'eventualità che **Reteumbria imponesse l'adempimento della partecipazione**, (oltre a poter pretendere anche il risarcimento del danno) impedendo così alla Cedof di acquistare Umbria Tv, attraverso Protagon. (art. 19 comma 5 della legge Mammi).

.....
Da qui la necessità di imporre il diritto di recesso per introdurre la caparra penitenziale con il documento del 30 gennaio 1993.

Nell'UDIENZA 13 MARZO 1997 – da pag. 43 a pag. 48,
si è sostenuto che questa vicenda è stata orchestrata da Reteumbria a scapito della Cedof.

Pag. 43

P.M.. Ci vuole spiegare quale era la conseguenza di questa variazione contrattuale esplicitata nella nota del 30 gennaio '93, e se lei vi ha avuto una qualche parte, a livello tecnico, a livello economico.

Pag. 45

... probabilmente questa è una lettera che nasce da una minuta, che probabilmente mi era stata passata.
Io non ricordo di aver preso parte tecnica alla elaborazione di questo scritto, quindi probabilmente era una richiesta fatta non so se dalla Cedof o dalla Umbria Fin, ma direi dal contenuto, dalla Cedof, per modificare in parte quelli che erano stati gli accordi.

Pag. 46

P.M.. Non faccio la contestazione perché non

Pag. 47

ce ne è alcun bisogno, ma lei ammetterà che questi schemi di preliminari sono stati da lei predisposti.

CAMPIANI. Sì.

P.M.. Lei ha pensato a scrivere, nel momento in cui predisponeva il preliminare, che: "l'importo di lire 60 milioni versa contestualmente la sottoscrizione del presente atto quale anticipo sul prezzo di cessione a titolo di caparra confirmatoria".

Se l'affare non fosse andato in porto, nel senso che Cedof non avesse pagato il saldo, quali erano le conseguenze, secondo l'intenzione delle parti che lei ha interpretato?

Bastavano i 60 milioni, o bisognava che Cedof ne desse altri 60?

CAMPIANI. Bastavano i 60 milioni.

P.M.. **E invece, in caso di caparra penitenziale?**

CAMPIANI. **In caso di caparra penitenziale è evidente che dovrebbe essere dato il doppio della caparra, a titolo di risarcimento, come un ulteriore risarcimento.**

P.M.. **E allora, secondo lei, la pattuizione del 30 gennaio 1993 è favorevole o no a Cedof?**

CAMPIANI. **No, nel senso che peggiorerebbe la situazione, in quanto se fosse caparra penitenziale dovrebbe essere dato il doppio della cifra data per anticipo insomma. Questa come mia valutazione, però,**

Pag. 48

ripeto, questo preliminare prevedeva questo tipo di previsione, e questa lettera non è stata fatta conseguentemente da me.

P.M.. E' materia opinabile, ma dico, è sicuro?

CAMPIANI. Io sono sicuro del fatto che questo preliminare era strutturato in questo modo. Ripeto, questa lettera...

Ma rileggendo il codice si evince esattamente il contrario. Infatti:
nella caparra penitenziale - art. 1386 c.c

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso:

⇒ *il recedente che ha dato la caparra (la Cedof) perde la caparra data*

⇒ *Il recedente che ha ricevuto la caparra (Reteumbria) dovrebbe restituire il doppio della somma che ha ricevuto.*

A prescindere da tutto, anche in questo caso, come si vede,

**la parte che otteneva i benefici maggiori era la
Cedof,**

perché:

- ❖ **non modificava l'importo della caparra data**
- ❖ **manteneva fermo il diritto ad avere il doppio di quanto versato, per ogni eventualità**
- ❖ **si garantiva contro le richieste di risarcimento del danno**
- ❖ **si garantiva, soprattutto, contro l'imposizione da parte di Reteumbria di adempiere alla partecipazione.**

Anche in questo caso si conferma quanto ha affermato inizialmente l'Avv. Campiani, che quelle regole erano favorevoli alla Cedof e che non fu lui a stendere quelle regole, mentre viene evidentemente confutato il contrario.

RICORDIAMOCI CHE I BILANCI DELLE TV ERANO SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEL GARANTE PER L'EDITORIA, SPECIE PER QUANTO RIGUARDA LE PARTECIPAZIONE, COME RISULTA DALLA LETTERA RICEVUTA DA VALLI UMBRE A PROPOSITO DELLE CESSIONI DI QUOTE.